

REGOLAMENTO

AZIENDA DELL'ACQUA

POTABILE

DEL NUOVO COMUNE DI

BIOGGIO

REGOLAMENTO IN VIGORE DAL 01.01.2005

INDICE

I. DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 Scopo e campo d'applicazione	5
Art. 2 Competenza e compiti	5
Art. 3 Organizzazione dell'AAP	5
Art. 4 Gestione interna.....	5
II. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE.....	6
Art. 5 Inventario degli impianti	6
Art. 6 Rete di distribuzione comunale.....	6
Art. 7 Fontane pubbliche.....	7
III. ALLACCIAMENTI DI STABILI E FONDI	8
Art. 8 Definizione	8
Art. 9 Domanda di allacciamento	8
Art. 10 Condizioni tecniche.....	8
Art. 11 Esecuzione.....	8
Art. 12 Acquisizione dei diritti di passo	8
Art. 13 Proprietà dell'allacciamento	9
Art. 14 Modifica diramazioni private	9
Art. 15 Manutenzione	9
Art. 16 Messa fuori esercizio.....	9
IV. INSTALLAZIONI INTERNE	10
Art. 17 Definizione.....	10
Art. 18 Esecuzione, riparazioni e ampliamenti	10
Art. 19 Prescrizioni tecniche	10
Art. 20 Controlli.....	10
Art. 21 Manutenzione	10
Art. 22 Piscine.....	11
Art. 23 Impianti di trattamento delle acque	11
Art. 24 Pericolo di gelo	11
V. CONTATORI.....	12
Art. 25 Installazione	12
Art. 26 Condizioni tecniche.....	12
Art. 27 Ubicazione	12
Art. 28 Responsabilità.....	12
Art. 29 Verifica del contatore.....	12
VI. FORNITURA DELL'ACQUA	13
Art. 30 Estensione e garanzia della fornitura.....	13
Art. 31 Fornitura a utenti fuori Comune.....	13
Art. 32 Fornitura di acqua temporanea, acqua per cantieri.....	13
Art. 33 Limitazioni della fornitura	13
Art. 34 Divieto di cessione d'acqua	14
Art. 35 Disdetta della fornitura	14
VII. FINANZIAMENTO	15
Art. 36 Autonomia finanziaria	15
Art. 37 Tasse	15

Art. 38	Tasse d'allacciamento	15
Art. 39	Tasse d'utilizzazione	15
Art. 40	Noleggio contatori	15
Art. 41	Tariffe e fatturazione	16
Art. 42	Procedura d'incasso	16
VIII.	DISPOSIZIONI PENALI E FINALI	17
Art. 43	Responsabilità dell'utente	17
Art. 44	Dovere d'informazione	17
Art. 45	Prelievo abusivo	17
Art. 46	Contravvenzioni	17
Art. 47	Contestazioni e procedure	17
Art. 48	Norme abrogative	17
Art. 49	Entrata in vigore	18
IX.	TARIFFARIO	19
Art. 50	Base legale	19
Art. 51	Tasse di allacciamento	19
Art. 52	Tasse d'utilizzazione	20
Art. 53	Installazioni speciali a idranti	20
Art. 54	Fatturazione forniture speciali	21

Indice delle abbreviazioni e delle fonti

AAP	Azienda dell'acqua potabile
ROC giugno 2004	Regolamento organico comunale del nuovo Comune di Bioggio del 21 giugno 2004
CO	Codice delle obbligazioni
CCS	Codice civile svizzero
IVA	Imposta sul valore aggiunto
RF	Registro fondiario
SSIGA	Società Svizzera per l'industria del Gas e delle Acque
LCIA	Legge federale sulla protezione delle acque contro l'inquinamento dell'8 ottobre 1971 e relativa ordinanza (ODA del 19 giugno 1972)
LDerr	Legge federale del 9 ottobre 1992 sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo e relativa ordinanza (ODerr del 1. marzo 1995)
LEF	Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889
Lpamm	Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966
LPT	Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979
LFAP	Legge federale sul promovimento della costruzione e della proprietà degli alloggi del 4 ottobre 1974

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

- 1.1 Questo regolamento disciplina la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il finanziamento degli impianti dell'acquedotto come pure i rapporti tra l'Azienda comunale dell'Acqua Potabile (in seguito **AAP**) e gli utenti, riservate le disposizioni federali e cantonali.

Art. 2 Competenza e compiti

- 2.1 Il Comune di Bioggio, tramite l'**AAP**, costruisce, gestisce e mantiene gli impianti dell'acquedotto tenuto conto delle prescrizioni federali e cantonali in materia, garantendo un normale approvvigionamento all'utenza ed un uso parsimonioso delle risorse.
- 2.2 L'**AAP** è un ente di diritto pubblico senza personalità giuridica, istituito secondo i disposti della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.
- 2.3 L'**AAP** distribuisce acqua qualitativamente ineccepibile per usi domestici, industriali ed artigianali nel proprio comprensorio di distribuzione e secondo la capacità dei suoi impianti, alle condizioni del presente regolamento, comprese le condizioni tariffarie.
- 2.4 L'**AAP** assicura nella stessa misura l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta contro l'incendio.

Art. 3 Organizzazione dell'AAP

- 3.1. Gli organi dell'**AAP** sono:
- il Consiglio comunale;
 - il Municipio;
 - la Commissione della gestione del Consiglio comunale che funge da commissione di revisione.
- Gli organi esercitano i compiti attribuiti dalla Legge organica comunale, rispettivamente dal Regolamento organico comunale (ROC).

Art. 4 Gestione interna

- 4.1 Il Municipio sceglie ed incarica il personale dell'**AAP** e affida:
- all'amministrazione comunale i compiti amministrativi e di custodia degli atti dell'**AAP**;
 - all'Ufficio tecnico comunale i compiti di sorveglianza, di manutenzione e di controllo degli impianti, secondo le direttive federali e cantonali in materia.

II. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 5 *Inventario degli impianti*

- 5.1 Il Comune allestisce e tiene a giorno un inventario degli impianti esistenti per l'approvvigionamento, l'accumulo e la distribuzione dell'acqua del proprio comprensorio giurisdizionale e procede a verifiche periodiche degli impianti idrici al fine di individuarne tempestivamente le disfunzioni.
- 5.2 Il perimetro del comprensorio di distribuzione deve, di regola, coincidere con quello della zona edificabile.
- 5.3 Al di fuori della zona edificabile, l'**AAP** non è obbligata a fornire l'acqua; essa promuove tuttavia, secondo le sue possibilità, l'approvvigionamento di località discoste e di stabili esistenti al di fuori della zona edificabile.

Art. 6 *Rete di distribuzione comunale*

- 6.1 La *rete di distribuzione comunale* (rete pubblica) comprende le condotte principali e le condotte di distribuzione come pure le bocche antincendio (idranti) e le fontane pubbliche.
- 6.2 Le *condotte principali* alimentano le condotte di distribuzione. Di regola dalle condotte principali non si dipartono allacciamenti.
- 6.3 Le *condotte di distribuzione* sono quelle posate all'interno della zona da approvvigionare, alle quali sono raccordate le condotte d'allacciamento di stabili o sedimi; servono all'urbanizzazione dei fondi.
- 6.4 L'**AAP** stabilisce le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte principali e di distribuzione che devono soddisfare le esigenze dettate dal piano regolatore comunale e le direttive della Società Svizzera per l'industria del Gas e delle Acque (SSIGA).
- 6.5 Solo le persone autorizzate dall'**AAP** hanno il diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi e di aprire o chiudere le saracinesche, ad eccezione dei pompieri e di altri corpi analoghi.
- 6.6 Ogni proprietario o utente è tenuto a concedere sul suo fondo i diritti di passo necessari all'installazione e alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e di tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti. È fatta riserva per gli articoli 676 e 742 CCS. La relativa iscrizione compete al proprietario dell'opera.

Art. 7 Fontane pubbliche

- 7.1 La direzione e la sorveglianza degli impianti di distribuzione dell'acqua alle fontane pubbliche é affidata all'**AAP**.
- 7.2 In caso di scarsità di acqua nell'acquedotto, la fornitura alle fontane può essere sospesa in qualunque periodo.
- 7.3 Alle fontane pubbliche é proibito lavare.

III. ALLACCIAMENTI DI STABILI E FONDI

Art. 8 Definizione

- 8.1 L'allacciamento di stabili o fondi raccorda l'istallazione interna alla condotta di distribuzione pubblica.

Art. 9 Domanda di allacciamento

- 9.1 Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata all'**AAP** una domanda d'autorizzazione. La stessa è soggetta alle disposizioni del presente regolamento ed alle condizioni tariffarie.
- 9.2 L'**AAP** può rifiutare un allacciamento o la fornitura dell'acqua fintanto che le istallazioni e gli apparecchi non sono conformi alle prescrizioni federali e cantonali, come anche alle direttive per l'esecuzione delle istallazioni d'acqua della SSIGA.
- 9.3 Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento sono stabiliti dall'**AAP**.

Art. 10 Condizioni tecniche

- 10.1 Di regola, ogni stabile ha il proprio allacciamento. In casi eccezionali l'**AAP** può autorizzare un solo allacciamento per più stabili.
- 10.2 Ogni allacciamento dev'essere provvisto di un organo d'interruzione (saracinesca) installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione. Il diametro minimo di qualsiasi allacciamento é fissato dall'**AAP**.

Art. 11 Esecuzione

- 11.1 Il proprietario del fondo deve far eseguire, a sue spese, l'allacciamento dello stabile unicamente dagli organi dell'**AAP** oppure da un loro installatore concessionario.
- 11.2 I piani di rilievo devono essere depositati presso l'**AAP** (tracciato rilevato dopo l'esecuzione, dalla condotta di distribuzione fino al contatore).

Art. 12 Acquisizione dei diritti di passo

- 12.1 L'acquisizione di eventuali diritti di passo necessari attraverso i fondi di terzi compete al proprietario dello stabile da allacciare che deve presentare la relativa servitù di condotta iscritta a RF.

Art. 13 Proprietà dell'allacciamento

- 13.1 Il tronco d'allacciamento su area di dominio pubblico, l'organo d'interruzione (saracinesca) ed il contatore, rimangono di proprietà dell'**AAP**. Tutto il resto dell'allacciamento appartiene al proprietario dello stabile allacciato.

Art. 14 Modifica diramazioni private

- 14.1 Qualora su domanda di utenti, occorra modificare l'allacciamento privato esistente alla condotta di distribuzione, la spesa dell'intervento è carico del privato.

Art. 15 Manutenzione

- 15.1 La manutenzione, la riparazione o la sostituzione dell'allacciamento di stabili avvengono a cura dell'**AAP** o di un suo installatore concessionario. Su area pubblica la spesa è a carico dell'**AAP**, su area privata a spese del proprietario del fondo.
- 15.2 L'**AAP** obbliga, dove lo ritenesse necessario, il rifacimento di allacciamenti privati alle condizioni del presente articolo e secondo le disposizioni emanate in materia dalla SSIGA.
- 15.3 Se entro un congruo termine l'abbonato non dà seguito all'invito dell'**AAP**, questa potrà far eseguire a spese dell'abbonato la trasformazione ritenuta necessaria.
- 15.4 L'**AAP** dev'essere immediatamente informata di eventuali danni o disfunzioni all'allacciamento.
- 15.5 L'**AAP** ha il diritto di fatturare i consumi conseguenti a eventuali perdite dell'allacciamento privato.

Art. 16 Messa fuori esercizio

- 16.1 In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento, l'**AAP** provvede alla separazione dell'allacciamento dalla condotta di distribuzione, a spese del proprietario.

IV INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 17 Definizione

17.1 Sono *installazioni interne* tutte le condotte e gli impianti eseguiti dopo il contatore.

Art. 18 Esecuzione, riparazioni e ampliamenti

18.1 Il proprietario deve fare eseguire e mantenere efficienti, a proprie spese, le installazioni interne. Tali interventi devono essere eseguiti solo da installatori debitamente autorizzati dall'**AAP**, previa notifica all'**AAP** stessa.

Art. 19 Prescrizioni tecniche

19.1 Per l'esecuzione, la modifica ed il rinnovo delle installazioni e per il loro esercizio, fanno stato obbligatoriamente le "direttive per l'esecuzione delle installazioni di acqua" della SSIGA.

19.2 Gli impianti interni devono essere in ogni caso dotati di:

1) valvola di ritenuta:

- a. Il dispositivo ha lo scopo sia di impedire inquinamenti della rete di distribuzione sia la vuotatura delle tubazioni interne e degli apparecchi interni in caso di lavori alla rete e ai rubinetti di chiusura e di scarico per ogni colonna di distribuzione.
- b. La valvola di ritenuta é obbligatoria anche per gli allacciamenti temporanei, cantieri, attività agricole, ecc.
- c. Per gli allacciamenti già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la posa della valvola di ritenuta é pure obbligatoria e dovrà essere posata entro il termine fissato dall'**AAP**.

2) riduttore di pressione se necessario.

19.3 Di regola, in caso di risanamento di stabili esistenti, le messe a terra elettriche devono essere tolte dalla rete di condotte dell'**AAP**.

Art. 20 Controlli

20.1 L'**AAP** deve avere accesso in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne.

Art. 21 Manutenzione

21.1 Il proprietario provvede affinché i suoi impianti siano mantenuti in costante ed ineccepibile stato di funzionamento.

- 21.2 In caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve, su intimazione scritta dell'**AAP**, provvedere ad eliminare i difetti entro il termine fissato. Qualora egli non vi provveda, l'**AAP** può interrompere l'erogazione dell'acqua, garantendo tuttavia le esigenze minime.

Art. 22 Piscine

- 22.1 Il riempimento delle piscine é soggetto all'autorizzazione da parte dell'**AAP** per evitare che tale operazione sia effettuata contemporaneamente in più impianti.
- 22.2 Le piscine devono essere collegate all' impianto di distribuzione in modo da evitare la possibilità di risucchio.

Art. 23 Impianti di trattamento delle acque

- 23.1 Sono permessi unicamente gli impianti di trattamento previa presentazione della relativa istanza.

Art. 24 Pericolo di gelo

- 24.1 Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati. Il proprietario è responsabile per i danni che ne derivano.

V. CONTATORI

Art. 25 Installazione

- 25.1 Il *contatore* viene applicato all'inizio dell'impianto interno e misura il quantitativo d'acqua consumata che sarà in seguito fatturata al proprietario, secondo il tariffario.
- 25.2 L'**AAP** mette a disposizione il contatore che rimane di sua proprietà e ne cura la manutenzione.
- 25.3 Il contatore è sigillato dal personale incaricato dall'**AAP**. L'abbonato non deve apportare o fare apportare modifiche al contatore.

Art. 26 Condizioni tecniche

- 26.1 Il calibro del contatore è stabilito dall'**AAP** in funzione della presunta punta massima di erogazione.
- 26.2 Prima del contatore devono essere posati rubinetti d'interruzione.

Art. 27 Ubicazione

- 27.1 L'ubicazione del contatore è stabilita dall'**AAP** tenuto conto delle esigenze del proprietario che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla posa. Lo stesso deve essere posato al riparo dal gelo e facilmente accessibile, al fine di rendere possibile la sua lettura in ogni momento e senza difficoltà.

Art. 28 Responsabilità

- 28.1 L'abbonato risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura.

Art. 29 Verifica del contatore

- 29.1 L'**AAP** verifica il contatore ogni qualvolta lo ritiene opportuno o su richiesta scritta dell'abbonato.
- 29.2 Qualora l'abbonato esprima dubbi sull'esattezza delle misurazioni, il contatore è riconosciuto esatto se la tolleranza è compresa entro i limiti del 5%. In questo caso le spese di verifica sono a suo carico.
- 29.3 In caso di cattivo funzionamento o rottura del contatore, il consumo del periodo in corso è stabilito in base al consumo dei periodi precedenti o successivi, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo.
- 29.4 Le disfunzioni devono essere annunciate subito all'**AAP**.

VI. FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 30 Estensione e garanzia della fornitura

- 30.1 L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
- 30.2 L'**AAP** garantisce una fornitura d'acqua al dettaglio conforme alle norme della Legge federale sulle derrate alimentari.
- 30.3 L'erogazione avviene a:
- a) deflusso non misurato per i servizi pubblici comunali non provvisti di contatori, quali fontane, lavatoi, idranti, ecc.;
 - b) deflusso misurato per usi domestici e pubblici, industriali, commerciali, cantieri edili e agricoli e per l'irrigazione di aree private;
 - c) deflusso forfetario per altri usi temporanei limitati a giudizio dell'**AAP**.
- 30.4 Modalità di fornitura:
- a) l'acqua potabile viene concessa in uso e godimento ai proprietari di immobili nel Comune ed alle aziende e ditte ivi installatesi, secondo le disposizioni delle tariffe in vigore;
 - b) le concessioni di acqua per uso domestico hanno la precedenza su qualsiasi altra fornitura;
 - c) l'**AAP** può rifiutare le concessioni di acqua per uso industriale, quando le stesse potrebbero presentare inconvenienti per l'utenza privata o pubblica.

Art. 31 Fornitura a utenti fuori Comune

- 31.1 Concessioni a proprietà private o pubbliche fuori del comprensorio, possono essere autorizzate, entro i limiti del presente Regolamento, a giudizio del Municipio con il consenso del comune interessato.

Art. 32 Fornitura di acqua temporanea, acqua per cantieri

- 32.1 L'uso temporaneo d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori, come pure quello degli idranti, necessita di un'autorizzazione dell'**AAP**.

Art. 33 Limitazioni della fornitura

- 33.1 L'**AAP** può limitare od interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei casi seguenti:
- a) per forza maggiore;
 - b) disturbi d'esercizio;

- c) carenza d'acqua;
- d) guasti e lavori alle installazioni

- 33.2 L'**AAP** provvede a limitare la durata delle interruzioni. Non assume comunque alcuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimento alcuno e non scarica l'utente dai suoi obblighi verso il servizio.
- 33.3 Le limitazioni e le interruzioni prevedibili sono annunciate preventivamente agli utenti.

Art. 34 Divieto di cessione d'acqua

- 34.1 E' vietato all'utente cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione dell'**AAP**.
- 34.2 E' pure vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire saracinesche d'arresto piombate.

Art. 35 Disdetta della fornitura

- 35.1 L'utente che intende rinunciare definitivamente alla fornitura d'acqua deve comunicarlo in forma scritta all'**AAP** con 30 giorni d'anticipo.
- 35.2 L'allacciamento è interrotto a spese dell'utente che è pure responsabile del pagamento dell'acqua consumata fino al rilievo finale del contatore.

VII. FINANZIAMENTO

Art. 36 Autonomia finanziaria

- 36.1 La costruzione e l'esercizio dell'acquedotto devono essere finanziariamente autosufficienti.
- 36.2 Il finanziamento avviene tramite:
- a) sussidi ufficiali
 - b) contributi di miglioria (urbanizzazione fondi)
 - c) pagamenti degli allacciamenti da parte dei privati
 - d) tasse d'allacciamento e d'utilizzazione (o tassa d'uso: composta da una tassa base comprensiva del noleggio del contatore e una tassa di consumo)
 - e) altre partecipazioni di terzi e del Comune

Art. 37 Tasse

- 37.1 Le *tasse d'allacciamento* e di *utilizzazione* devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione degli impianti, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 38 Tasse d'allacciamento

- 38.1 Per l'allacciamento all'acquedotto e l'utilizzazione delle sue installazioni è prelevata una tassa d'allacciamento, come da tariffario.

Art. 39 Tasse d'utilizzazione

- 39.1 Le *tasse d'utilizzazione* ricorrenti si compongono di una tassa base e di una tassa di consumo. Modalità e tariffe sono fissate dal tariffario.
- 39.2 La tassa base è dovuta all'**AAP** anche in mancanza di consumo.
- 39.3 La tassa base è calcolata pro rata temporis.
- 39.4 Il debitore della tassa d'utilizzazione (tassa base e tassa di consumo) è il proprietario.

Art. 40 Noleggio contatori

- 40.1 L'**AAP** percepisce una tassa di noleggio del contatore, compresa nella tassa base.

Art. 41 Tariffe e fatturazione

- 41.1 L'importo delle singole tasse é regolato dalla relativa ordinanza municipale, nei limiti del tariffario vigente.
- 41.2 La fatturazione avviene a intervalli regolari, fissati dall'ordinanza sulle tariffe per la distribuzione dell'acqua.
- 41.3 Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dall'emissione.
- 41.4 L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è addebitata nel modo e nella percentuale previste dalle relative disposizione federali.
- 41.5 Eventuali reclami sulla fatturazione o altro, devono essere notificate all'**AAP** entro 30 giorni dalla data d'intimazione.
- 41.6 La notifica della tassa d'allacciamento e d'utilizzazione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.
- 41.7 Eventuali reclami o ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.

Art. 42 Procedura d'incasso

- 42.1 L'**AAP**, dopo i richiami, indirizza all'utente in ritardo con il pagamento, una diffida intimandogli un ultimo termine di pagamento. Trascorso infruttuoso questo termine è avviata la procedura esecutiva.
- 42.2 Nel caso d'esecuzione infruttuosa l'**AAP** può limitare la fornitura d'acqua garantendo tuttavia un'erogazione sufficiente alle esigenze minime.

VIII. DISPOSIZIONI PENALI E FINALI

Art. 43 Responsabilità dell'utente

43.1 L'utente risponde nei confronti dell'**AAP** per tutti i danni da esso causati a seguito di manovre errate, di incuria nonché d'insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni. Il proprietario risponde degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le installazioni.

Art. 44 Doveri d'informazione

44.1 Tutte le modifiche inerenti gli impianti devono essere annunciate preventivamente in forma scritta all'**AAP**.

Art. 45 Prelievo abusivo

45.1 Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a rimborsare il danno subito e può essere perseguito penalmente.

Art. 46 Contravvenzioni

46.1 Le infrazioni al presente regolamento e alle disposizioni emanate in sua applicazione sono punite con la multa fino a fr. 10'000.--.

46.2 Restano riservate le disposizioni penali cantonali e federali.

Art. 47 Contestazioni e procedure

47.1 Contro le decisioni dell'**AAP** è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica.

47.2 Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Dipartimento delle Istituzioni, secondo le disposizioni della Lpamm del 19 aprile 1966.

47.3 Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso al Tribunale amministrativo.

Art. 48 Norme abrogative

48.1 Il presente regolamento annulla e sostituisce i regolamenti per la fornitura di acqua vigenti nei comprensori dell'ex comune di Bioggio, di quello di Bosco Luganese e di Cimo nonché ogni altra norma incompatibile o contraria.

Art. 49 Entrata in vigore

49.1 Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2005, previa approvazione governativa.

IX. TARIFFARIO

Art. 50 Base legale

50.1 Il presente tariffario è parte integrante del regolamento AAP del nuovo Comune di Bioggio che costituisce la sua base legale.

Art. 51 Tasse di allacciamento

51.1 Le tasse di allacciamento sono calcolate in base al diametro nominale della condotta di allacciamento. Il diametro esterno è calcolato in base alle specifiche direttive della SSIGA.

51.2 L'importo delle tasse di allacciamento è deciso dal Municipio, tramite ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti dalla seguente tabella.

Diametro nominale della condotta d'allacciamento		Tassa fr.	
PE	ferro e ghisa	Minimo	Massimo
Ø mm	Ø mm		
40	32	1'000.00	2'000.00
50	40	2'000.00	4'000.00
63	50	2'000.00	4'000.00
75		4'000.00	8'000.00
	65	4'000.00	8'000.00
	70	4'000.00	8'000.00
90		4'000.00	8'000.00
	80	4'000.00	8'000.00
110		7'000.00	16'000.00
125		7'000.00	16'000.00
	100	7'000.00	16'000.00
140		7'000.00	16'000.00
	125	7'000.00	16'000.00
160		12'000.00	26'000.00
180		12'000.00	26'000.00
	150	12'000.00	26'000.00
200		20'000.00	40'000.00
225		20'000.00	40'000.00
250		20'000.00	40'000.00
	200	20'000.00	40'000.00

- 51.3 L'allacciamento è messo in esercizio solo ad avvenuto pagamento della corrispondente tassa.
- 51.4 Il debitore della tassa è il titolare dell'allacciamento del fondo, rispettivamente colui che era autorizzato ad edificare lo stabile in virtù di un diritto reale o di un contratto.

Art. 52 Tasse d'utilizzazione

52.1 L'utilizzazione di acqua è soggetta al pagamento di una tassa composta da una tassa base, comprensiva del noleggio del contatore e da una tassa di consumo, definite dal Municipio, tramite ordinanza, nel rispetto dei criteri seguenti.

52.2 Tassa base annua

E' calcolata in base alla portata massima caratteristica del contatore (Qn in mc/h) installato secondo la seguente formula:

$$Tassa\ base = QN * Tariffa$$

	Minima	Massima
Tariffa	Fr. 20.00	Fr. 80.00

52.3 Tassa base annua per allacciamenti temporanei

Per l'utilizzo temporaneo è dovuta una tassa base, calcolata in base alla portata massima caratteristica del contatore, da un minimo di fr. 200.— il mc/h ad un massimo di fr. 600.— il mc/h.

52.4 Tassa di consumo annua¹

E' calcolata in base al consumo registrato dal contatore.

Tariffa	Minimo	Massimo
Acqua potabile	Fr. 0.80/mc	Fr. 1.60/mc

52.5 Fornitura da terzi

L'acqua acquistata da terzi è fatturata perlomeno alle stesse condizioni, ritenuto un massimo di fr. 2.00 al mc.

Art. 53 Installazioni speciali a idranti

53.1 Per le installazioni ad idranti (pavimentazioni, spurgo tubazioni, ecc.) **I'AAP** mette a disposizione un contatore speciale ad un costo annuo minimo di fr. 400.-- fino ad un costo annuo massimo di fr. 1'200.--, oltre alla tassa effettiva di consumo.

Art. 54 Fatturazione forniture speciali

54.1 Il Comune beneficiario versa all'**AAP**, un adeguato contributo per prestazioni speciali quali la fornitura d'acqua per fontane, il lavaggio delle strade, delle fognature, ecc.

Per il Consiglio comunale:

La Presidente:

Il Segretario:

Rosamaria Corsani

Massimo Perlasca

Approvato dal Municipio con RM no. 459/05 del 14 marzo 2005

Approvato dal Consiglio comunale nella sua seduta del 20 giugno 2005

Approvato dall'Autorità cantonale con ris.gov. del 31.08.2005

¹ Modifica adottata dal Consiglio comunale il 15 maggio 2006 con effetto retroattivo al 01.01.2005 e ratificata dalla Sezione degli enti locali il 22 agosto 2006.